



ROMA CAPITALE

Protocollo RC n. 6044/15

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA

(SEDUTA DEL 6 MARZO 2015)

L'anno duemilaquindici, il giorno di venerdì sei del mese di marzo, alle ore 10,35, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA.....	<i>Sindaco</i>	8 MARINELLI GIOVANNA.....	<i>Assessore</i>
2 NIERI LUIGI.....	<i>Vice Sindaco</i>	9 MARINO ESTELLA.....	“
3 CATTOI ALESSANDRA.....	<i>Assessore</i>	10 MASINI PAOLO.....	“
4 CAUDO GIOVANNI.....	“	11 PUCCI MAURIZIO.....	“
5 DANESE FRANCESCA.....	“	12 SABELLA ALFONSO.....	“
6 IMPROTA GUIDO.....	“	13 SCOZZESE SILVIA.....	“
7 LEONORI MARTA.....	“		

Sono il Vice Sindaco e gli Assessori Cattoi, Caudo, Danese, Improta, Leonori, Masini e Sabella.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.

(O M I S S I S)

A questo punto l'On.le Sindaco e gli Assessori Marinelli, Pucci e Scozzese entrano nell'Aula. L'On.le Sindaco assume la presidenza dell'Assemblea.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 58

Disposizioni urgenti in applicazione del Piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di Roma Capitale - Indirizzi ai sensi dell'art. 18, comma 2-bis del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112.

Premesso che l'art. 16, comma 1, del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, ha disposto che Roma Capitale trasmetta al Ministero dell'Interno, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alle Camere ed alla Corte dei Conti un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, anche con riferimento alle Società controllate e partecipate da Roma Capitale, nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale;

Che il successivo secondo comma ha disposto inoltre che venga contestualmente trasmesso un Piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale

di bilancio, al cui interno siano indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi di Roma Capitale, prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche azioni amministrative volte a:

- a) applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio, nonché i vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzioni di personale, previsti dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, a tutte le Società controllate con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati;
 - a-bis) operare la ricognizione di tutte le società controllate e partecipate da Roma Capitale, evidenziando il numero dei Consiglieri e degli Amministratori nonché le somme complessivamente erogate a ciascuno di essi;
 - a-ter) avviare un Piano rafforzato di lotta all'evasione tributaria e tariffaria;
- b) operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli standard dei grandi Comuni Italiani;
- c) operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle Società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti, ivi inclusa la mobilità interaziendale, nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali, nonché dello strumento del distacco di cui all'articolo 30 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il distacco e l'utilizzo di dirigenti e personale possono avvenire esclusivamente nei limiti della spesa consolidata accertata con riferimento all'anno precedente nel quadro degli accordi che saranno adottati con le organizzazioni sindacali;
- d) adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione;
- e) procedere, ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario del comune, alla fusione delle Società partecipate che svolgono funzioni omogenee, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle Società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico, nonché alla valorizzazione e dismissione di quote del patrimonio immobiliare del comune;
 - e-bis) responsabilizzare i dirigenti delle Società partecipate, legando le indennità di risultato a specifici obiettivi di bilancio;

Che Roma Capitale con deliberazione Giunta Capitolina n. 194 del 3 luglio 2014 ha approvato il documento denominato "Analisi del disequilibrio finanziario e Piano di rientro di Roma Capitale", la cui prima parte si compone di un rapporto che evidenzia le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, mentre la seconda parte declina le misure e le azioni che Roma Capitale dovrà adottare per assorbire il lo squilibrio finanziario strutturale entro i termini dettati dal citato D.L. n. 16/2014;

Che più specificamente, per quanto riguarda le Società partecipate, il Piano triennale approvato con la citata deliberazione Giunta Capitolina n. 194/2014 prevede le seguenti attività:

- riduzione e riorganizzazione degli organismi partecipati di primo e di secondo livello;
- razionalizzazione della spesa;
- piani di efficientamento per le Società partecipate mantenute;

Che il Piano di rientro prevede specificamente che nelle Società che erogano servizi strumentali venga avviata "... una due diligence che consenta di pervenire sia ad un'effettiva valutazione in merito alla coerenza tra le finalità perseguite dal Comune e la

mission di tali strutture, ... sia ad un'attenta valutazione dei fabbisogni finanziari e di personale indispensabili per il perseguimento degli obiettivi, che saranno riassegnati a seguito di tale due diligence”;

Che nel Piano di Rientro è altresì previsto che “... nelle more del completamento di tale attività di tipo strutturale ... diverse misure di contenimento della spesa e di ottimizzazione delle risorse saranno adottate e incorporate nei contratti di servizio ivi comprese **il riallineamento dei profili retributivi a quelli vigenti all'interno dell'Amministrazione Comunale**”;

Che, ancora, nel Piano di rientro è espressamente previsto che “... Il nuovo sistema di governance dovrà incorporare in modo automatico l'attivazione di azioni di responsabilità verso gli Amministratori che sfiorano i loro budget senza autorizzazione. **Infine dovrà essere realizzata in tempi brevi una ricognizione dei modelli retributivi vigenti nelle Società partecipate per equipararli, perlomeno in quelle strumentali, a quelli adottati presso il Comune, concentrando l'attività verso una stretta programmatica sulle macrostrutture dirigenziali e sulla contrattazione integrativa delle predette Società;**

Che in esecuzione di quanto previsto nel Piano di rientro è stata effettuata la ricognizione dei modelli retributivi vigenti nelle Società in house e nelle Aziende Speciali di Roma Capitale;

Che, nelle more dell'espletamento dell'attività di due diligence finalizzata ad orientare le scelte di riorganizzazione, è necessario pertanto prevedere l'applicazione delle misure di contenimento della spesa in attuazione di quanto previsto nel Piano di rientro, e conseguentemente impartire alcuni indifferibili indirizzi organizzativi ad Istituzioni, Aziende Speciali, **Società controllate da Roma Capitale** e Fondazioni che ricevono contributi a carico del Bilancio Capitolino o i cui Organi siano nominati da Roma Capitale in materia di acquisizione di beni e servizi nonché ad Aziende Speciali e Società controllate in materia di accesso al mercato del credito;

Che è altresì necessario fornire alle competenti strutture di Roma Capitale alcuni indirizzi in materia di liquidazione dei corrispettivi da Contratti di Servizio e/o di affidamento;

Che in materia di contenimento dei costi per il personale l'art. 3, comma 5, ultimo periodo, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, prevede che gli Enti Locali “... coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato Decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo”;

Che l'art. 18, comma 2-bis, del Decreto Legge n. 112/2008, nel testo modificato dal citato art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge n. 90/2014, prevede appunto che “Le aziende speciali, le istituzioni e le Società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'Ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le Società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando

l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione”;

Che le Aziende Speciali e le Istituzioni di Roma Capitale rientrano nella specifica esclusione prevista dal citato art. 18, comma 2-bis, del Decreto Legge n. 112/2008;

Che, secondo quanto chiarito con Nota Interpretativa ANCI resa in tema di computo delle spese delle Società partecipate ai fini del calcolo dell'incidenza tra spesa di personale e spesa corrente, per “spese correnti” di Aziende Speciali e di Società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo devono intendersi tutti i costi così come individuati dall'art. 2425 del codice civile;

Che l'art. 9, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, dispone, sempre in ordine al contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, che “per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14”;

Che il successivo comma 17 dall'art. 9 del D.L. n. 78/2010, così come modificato dall'art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), dispone inoltre che “non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013, 2014 e 2015 del personale dipendente dalle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203”;

Che l'art. 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge Stabilità 2014), così come modificato dall'art. 1, comma 255, della legge n. 190/2014, prevede a sua volta che “per gli anni 2015-2018 l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni”;

Che è pertanto necessario fornire indirizzi alle Società controllate, nonché, nei limiti previsti dal citato art. 18, comma 2-bis, del Decreto Legge n. 112/2008, ad Istituzioni ed Aziende Speciali in materia di contenimento dei costi del personale, per consentire ai predetti organismi la pronta adozione degli stessi, anche in sede di contrattazione di secondo livello;

Disposizioni urgenti in materia di acquisizione di beni e servizi

Che l'art. 3-bis, comma 6, primo periodo, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, prevede espressamente che “le Società affidatarie in house sono tenute all’acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni”;

Che l'art. 4, comma 7, primo periodo, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, nel testo modificato dalla Legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, prevede a sua volta che “al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, le stazioni appaltanti, gli Enti aggiudicatari e i soggetti aggiudicatari di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dell’articolo 2, comma 1 del citato Decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato Decreto Legislativo”;

Che, in base al combinato disposto dei commi 25 e 26 dell’art. 3 del citato D.Lgs. n. 163/2006, sono Amministrazioni aggiudicatrici, oltre alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti Pubblici Territoriali e agli Enti Pubblici non economici, anche gli Organismi di diritto pubblico, e cioè qualsiasi organismo, anche in forma societaria:

- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotato di personalità giuridica;
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli Enti Pubblici Territoriali o da altri Organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’Amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli Enti Pubblici Territoriali o da altri Organismi di diritto pubblico;

Che la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 18 del 29 gennaio 2014, ha formulato apposito indirizzo per l’adeguamento dei modelli organizzativi afferenti l’acquisizione di beni e servizi ad una procedura centralizzata, la cui puntuale definizione è stata successivamente fornita dalla deliberazione Giunta Capitolina n. 20 del 5 febbraio 2014;

Che con quest’ultimo provvedimento l’Amministrazione ha deliberato di estendere agli organismi interamente partecipati da Roma Capitale le attività di razionalizzazione dei processi di approvvigionamento e del contenimento della spesa per i beni e servizi di “uso comune”;

Che con Direttiva di Giunta Capitolina del 20 gennaio 2015, prot. n. RC/1287, sono state fornite dettagliate disposizioni in materia di contratti e appalti che si applicano, in quanto compatibili, anche agli organismi partecipati;

Che, pertanto, le Istituzioni, le Aziende Speciali, le Società controllate da Roma Capitale nonché le Fondazioni che ricevono contributi a carico del Bilancio Capitolino o i cui organi siano nominati da Roma Capitale oltre ad essere assoggettate alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 163/2006, sono tenute a dare attuazione agli indirizzi contenuti nella citata Direttiva di Giunta del 20 gennaio 2015, ferme restando le procedure di acquisizione coordinate dal Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica degli Acquisti in attuazione delle citate deliberazioni Giunta Capitolina n. 18/2014 e n. 20/2014 ed in tal senso si ritiene di fornire apposito indirizzo;

Disposizioni urgenti in materia di liquidazione dei corrispettivi da Contratti di Servizio e/o di affidamento

Che, in attuazione di quanto previsto nel Piano di rientro ed al fine di assicurare adeguati livelli di liquidità alle Società controllate e alle Aziende Speciali di Roma Capitale nonché di disincentivare il ricorso a forme di finanziamento ed il conseguente prodursi di oneri aggiuntivi, occorre fornire alle competenti strutture di Roma Capitale i seguenti, indifferibili indirizzi organizzativi in materia di liquidazione dei corrispettivi da Contratti di Servizio e/o di affidamento;

Che, in particolare, è necessario disporre l'introduzione nei Contratti di Servizio e/o di affidamento in via di formazione dell'obbligo di liquidazione mensile dei corrispettivi dovuti a fronte della rendicontazione mensile delle prestazioni erogate da parte delle Società controllate da Roma Capitale e delle Aziende Speciali;

Che all'ulteriore fine di consentire l'efficiente espletamento delle attività aziendali è, inoltre, necessario prevedere che le strutture committenti di Roma Capitale provvedano alla liquidazione delle somme dovute a ciascun organismo entro 15 gg. dal ricevimento della relativa fattura, salvo eventuali contestazioni in merito alle prestazioni fornite e ove non ostino norme di legge;

Che, in considerazione dei predetti fini di contenimento dei costi e del preminente interesse delle Società controllate e delle Aziende Speciali di Roma Capitale a vedersi tempestivamente assicurati adeguati mezzi finanziari, occorre stabilire che le disposizioni di cui sopra prevalgano sulle diverse pattuizioni dei Contratti di Servizio e/o di affidamento vigenti alla data della presente deliberazione;

Disposizioni urgenti in materia di accesso al mercato del credito

Che ancora al fine di limitare i casi di accesso diretto al mercato del credito è opportuno prevedere che Roma Capitale possa anticipare alle Società controllate e alle Aziende Speciali un acconto a valere sui contratti di servizio e/o sugli atti di affidamento entro il limite del 25% del corrispettivo stabilito nei contratti e negli atti medesimi, con obbligo di procedere al conguaglio degli acconti ricevuti entro l'anno solare di erogazione;

Che, correlativamente, al fine di monitorare il ricorso a forme di indebitamento è opportuno prevedere l'obbligo per le Società controllate e le Aziende Speciali di comunicare ai competenti Uffici di Roma Capitale le decisioni assunte in ordine ai finanziamenti di ogni genere, specie e importo, nonché di attestare la coerenza del finanziamento rispetto agli equilibri economici dell'organismo partecipato e i concreti vantaggi della soluzione adottata rispetto all'ipotesi di fruizione dell'acconto indicato al precedente alinea;

Disposizioni urgenti in materia di contenimento dei costi del personale

Che è necessario dare indirizzo perché, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 18, comma 2-bis, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, ai fini del contenimento dei costi del personale, nelle Società controllate, non quotate nei mercati regolamentati:

A) siano applicati:

- i) i divieti e le limitazioni alle assunzioni di personale stabiliti dall'Ordinamento per Roma Capitale;

- ii) il contenimento degli oneri contrattuali attraverso l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 9, commi 1 e 17, del D.L. n. 78/2010, e nell'art. 1, comma 452, della legge n. 147/2013;
- B) sia assicurata, a decorrere dall'esercizio 2015, una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, nell'accezione di cui alle motivazioni, e sia comunque assicurato, entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2015, il rispetto dei seguenti parametri:
- i) il rapporto tra personale dirigente e personale non dirigente non deve superare il rapporto desumibile dalla dotazione di fatto di Roma Capitale al 31 dicembre 2014, come attestato dai competenti Uffici di Roma Capitale;
 - ii) il rapporto tra somme erogate a titolo di compensi per lavoro straordinario e somme erogate a titolo di compenso fondamentale non deve superare il rapporto desumibile dalle somme allo stesso titolo erogate da Roma Capitale ai suoi dipendenti nel corso dell'anno 2014, come attestato dai competenti Uffici di Roma Capitale;
 - iii) il rapporto tra somme erogate a titolo di compensi per salario accessorio e somme erogate a titolo di compenso fondamentale, ivi comprese le voci del salario accessorio aventi natura fissa e continuativa, non deve superare il rapporto desumibile dalle somme allo stesso titolo erogate da Roma Capitale ai suoi dipendenti nel corso dell'anno 2014, come attestato dai competenti Uffici di Roma Capitale;
- C) fino al raggiungimento dei parametri indicati alle lettere da i) a iii) della precedente lettera B) del presente punto, sia disposto il divieto per le Società ivi indicate, di assunzione di personale ascrivibile al tempo indeterminato ed a qualunque tipologia di forma flessibile;
- D) anche nel caso in cui siano rispettati le prescrizioni e i parametri indicati alle precedenti lettere A) e B) del presente punto da parte di ciascuna Società controllata l'eventuale assunzione di personale sia preceduta da una richiesta di verifica della possibilità di reperimento delle necessarie risorse umane attraverso l'espletamento della procedura di mobilità interaziendale prevista dall'art. 1, commi 563 e ss., della legge n. 147/2013;
- E) di prevedere per Aziende Speciali e Istituzioni di Roma Capitale l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati;

Disposizioni Finali

Che, infine, appare necessario prevedere che l'inosservanza da parte degli organismi partecipati delle disposizioni del presente provvedimento, accertata dalle strutture di Roma Capitale cui compete, ai sensi dell'art. 10 della deliberazione Assemblea Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013 il controllo su detti organismi, costituisce giusta causa di revoca degli Amministratori;

Atteso che in data 5 marzo 2015 il Dirigente della U.O. Monitoraggio Andamento Gestionale Fondazioni, Aziende Speciali e altri Enti partecipati del Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: C.M. L'Occaso";

Atteso che in data 5 marzo 2015 il Direttore del Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: A. Del Pozzo";

Preso atto che in data 5 marzo 2015 il Direttore del Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale ha attestato – ai sensi dell'art. 28, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: A. Del Pozzo;

Che in data 5 marzo 2015 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, tenuto conto del parere favorevole di regolarità tecnica e della coerenza con i documenti di programmazione espressi dai competenti uffici.

Il Ragioniere Generale

F.to: S. Fermante";

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario – Direttore Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, c. 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

LA GIUNTA CAPITOLINA

per i motivi tutti espressi in narrativa

DELIBERA

1. di dare indirizzo perché, in attuazione delle disposizioni contenute nel piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di Bilancio di Roma Capitale, approvato con deliberazione Giunta Capitolina n. 194 del 3 luglio 2014, sia assicurato il rispetto delle seguenti disposizioni:
 - A) in materia di acquisto beni e servizi le Istituzioni, le Aziende Speciali, le Società controllate da Roma Capitale nonché le Fondazioni che ricevono contributi a carico del Bilancio Capitolino o i cui organi siano nominati da Roma Capitale oltre ad essere assoggettate alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 163/2006, sono tenute a dare attuazione agli indirizzi contenuti nella citata Direttiva di Giunta del 20 gennaio 2015, ferme restando le procedure di acquisizione coordinate dal Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica degli

Acquisti in attuazione delle citate deliberazioni Giunta Capitolina n. 18/2014 e n. 20/2014;

- B) in materia di revisione dei Contratti di Servizio, i nuovi Contratti di Servizio e/o gli atti di affidamento con Aziende Speciali e Società controllate da Roma Capitale dovranno prevedere, a fronte di una rendicontazione mensile delle prestazioni erogate, la liquidazione dei corrispettivi previsti in contratto con cadenza mensile da parte delle strutture committenti di Roma Capitale, entro 15 gg. dal ricevimento della relativa fattura, salvo eventuali contestazioni in merito alle prestazioni fornite e ove non ostino norme di legge; le disposizioni di cui alla presente lettera B) prevalgono sulle diverse pattuizioni dei Contratti di Servizio e/o di affidamento vigenti alla data della presente deliberazione;
- C) in materia di accesso al mercato del credito:
- i) Roma Capitale può anticipare alle Società controllate e alle Aziende Speciali un acconto a valere sui Contratti di Servizio e/o sugli atti di affidamento entro il limite del 25% del corrispettivo stabilito nei Contratti e negli atti medesimi, con obbligo di procedere al conguaglio degli acconti ricevuti entro l'anno solare di erogazione;
 - ii) per le Società controllate e le Aziende Speciali è disposto l'obbligo di comunicare ai competenti Uffici di Roma Capitale le decisioni assunte in ordine ai finanziamenti di ogni genere, specie e importo, nonché di attestare la coerenza del finanziamento rispetto agli equilibri economici dell'organismo partecipato e i concreti vantaggi della soluzione adottata rispetto all'ipotesi di fruizione dell'acconto indicato alla precedente lett. i);
2. di dare indirizzo perché, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 18, comma 2-bis, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, ai fini del contenimento dei costi del personale, nelle Società controllate, non quotate nei mercati regolamentati:
- A) siano applicati:
- i) i divieti e le limitazioni alle assunzioni di personale stabiliti dall'Ordinamento per Roma Capitale;
 - ii) il contenimento degli oneri contrattuali attraverso l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 9, commi 1 e 17, del D.L. n. 78/2010, e nell'art. 1, comma 452, della legge n. 147/2013;
- B) sia assicurata, a decorrere dall'esercizio 2015, una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, nell'accezione di cui alle motivazioni, e sia comunque assicurato, entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2015, il rispetto dei seguenti parametri:
- i) il rapporto tra personale dirigente e personale non dirigente non deve superare il rapporto desumibile dalla dotazione di fatto di Roma Capitale al 31 dicembre 2014, come attestato dai competenti Uffici di Roma Capitale;
 - ii) il rapporto tra somme erogate a titolo di compensi per lavoro straordinario e somme erogate a titolo di compenso fondamentale non deve superare il rapporto desumibile dalle somme allo stesso titolo erogate da Roma Capitale ai suoi dipendenti nel corso dell'anno 2014, come attestato dai competenti Uffici di Roma Capitale;
 - iii) il rapporto tra somme erogate a titolo di compensi per salario accessorio e somme erogate a titolo di compenso fondamentale, ivi comprese le voci del salario accessorio aventi natura fissa e continuativa, non deve superare il rapporto desumibile dalle somme allo stesso titolo erogate da Roma Capitale

ai suoi dipendenti nel corso dell'anno 2014, come attestato dai competenti Uffici di Roma Capitale;

- C) fino al raggiungimento dei parametri indicati alle lettere da i) a iii) della precedente lettera B) del presente dispositivo n. 2, sia disposto il divieto per le Società ivi indicate, di assunzione di personale ascrivibile al tempo indeterminato ed a qualunque tipologia di forma flessibile;
 - D) anche nel caso in cui siano rispettati le prescrizioni e i parametri indicati alle precedenti lettere A) e B) del presente dispositivo n. 2 da parte di ciascuna Società controllata l'eventuale assunzione di personale sia preceduta da una richiesta di verifica della possibilità di reperimento delle necessarie risorse umane attraverso l'espletamento della procedura di mobilità interaziendale prevista dall'art. 1, commi 563 e ss., della legge n. 147/2013;
 - E) di prevedere per Aziende Speciali e Istituzioni di Roma Capitale l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati;
3. di prevedere che l'inosservanza da parte degli organismi partecipati delle disposizioni del presente provvedimento, accertata dalle strutture di Roma Capitale cui compete, ai sensi dell'art. 10 della deliberazione Assemblea Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013 il controllo su detti Organismi, costituisce giusta causa di revoca degli Amministratori.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
Ignazio R. Marino – L. Nieri

IL SEGRETARIO GENERALE
L. Iudicello

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del
6 marzo 2015.

Dal Campidoglio, lì

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....